NUNZIANTE • MAGRONE

Alert

Contenzioso - Review

Giustizia: l'emergenza Covid è terminata. O no?

Mentre virologi ed epidemiologi - ma anche economisti e politici, oltre che la gente comune - dibattevano sulla pericolosità del virus e sulle sue possibili mutazioni, e mentre ci si interroga(va) su una possibile "seconda ondata" in autunno, c'è stato un vivace dibattito sulla possibilità di fermare le varie attività del Paese. E non si parla solo di economia, ma ovviamente anche di giustizia.

Il risultato normativo, però, è un *patchwork* di norme che risolvono poco ma confondono molto. Oltre a dimostrare una certa contraddittorietà.

Vediamo in breve che cos'è successo. Lo stato di emergenza sanitaria è stato dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per un periodo di sei mesi - dunque, fino al 31 luglio 2020. Ferma restando tale data, è stato disposto che l'amministrazione della giustizia per determinati periodi - di durata variabile - possa subire cambiamenti anche drastici di organizzazione, in ragione dell'emergenza Covid-19. Le varie norme in materia di giustizia che si sono succedute, disponendo la riduzione al minimo dell'attività, e segnatamente le udienze, per il periodo di *lockdown*, prevedevano che per il periodo successivo tale attività riprendesse con modalità determinate dai capi degli uffici giudiziari in maniera da rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento sociale, e dunque con limitato accesso ai palazzi di giustizia.

Il periodo in cui tali modalità speciali - che in ambito civile potevano prevedere udienze telematiche, udienze "scritte" o il semplice rinvio delle udienze, salvo casi particolari (cfr. <u>Udienze telematiche: opportunità (persa) o rischio?</u>) - era inizialmente previsto fino al 30 giugno (D.L. 18/2020): detto termine è stato prorogato al 31 luglio dal D.L. 28/2020, pubblicato in gazzetta ufficiale il giorno dopo la pubblicazione della legge di conversione del D.L. 18/2020 (cfr. <u>Pillole - più o meno indigeste ...</u>), ed è stato riportato al 30 giugno dalla legge di conversione del D.L. 28/2020.

Già solo il predetto susseguirsi di norme sfiora il ridicolo, pur essendo gli operatori del diritto italiani abituati a destreggiarsi tra continui rimandi da un testo ad un altro, in barba a qualunque tecnica di *drafting* legislativo e soprattutto con buona pace della chiarezza.

NUNZIANTE • MAGRONE

Alert

Contenzioso - Review

Naturalmente non è solo la data ad esser stata cambiata più volte, ma al momento ci limiteremo a quella. Non senza segnalare che - nell'ambito di una produzione normativa che ha del surreale - i termini per la fine della fase emergenziale sono diversi, a seconda delle materie!

Il processo amministrativo ha infatti regole speciali fino al 31 luglio (ma anche qui le regole sono cambiate e ci sono stati e ci sono vari periodi intermedi cui si applicano norme diverse); il processo penale anche ha subito cambiamenti, ma il periodo emergenziale è identico a quello stabilito per il processo civile, e dunque è terminato al 30 giugno. Di contro, per la giustizia contabile il termine per l'organizzazione emergenziale è stato prorogato al 31 agosto da quella stessa norma che ne ha anticipato il termine al 30 giugno per il processo civile e penale. In ambito tributario, poi, le regole sui termini di sospensione alimentano dubbi interpretativi che investono anche termini diversi (cfr. Procedura di accertamento con adesione e cumulabilità della sospensione dei termini processuali da COVID-19 ...).

Ci si potrebbe chiedere il senso di tutto ciò: e soprattutto se ci sia, un senso! Le intenzioni erano buone, e cioè rispondere all'esigenza di giustizia, posto che la normativa emergenziale volta a mantenere il distanziamento sociale si è tramutata in una sostanziale stasi dell'attività. Ma il problema è proprio perché si sia arrivati ad una stasi.

Senza voler trovare facili soluzioni, e consci che è alla prova della sua attuazione pratica che ogni regola va verificata, è evidente che (anche) tutta l'amministrazione della giustizia è totalmente carente dal punto di vista della digitalizzazione. Si è introdotto da qualche anno il processo telematico, intendendosi per tale l'obbligo di sostituire la carta con i *file* ("ovviamente" con un programma / sistema diverso in sede civile da quello in sede amministrativa, pur trattandosi sempre e solo di depositare telematicamente atti scritti ...). Ma senza la presenza fisica dei dipendenti pubblici negli uffici, la maggior parte dell'attività non può essere svolta: in ambito civile, per esempio, se i "*file*" caricati dagli avvocati nel sistema non vengono analizzati ed accettati dall'ufficio, nessun altro può vederli. E al momento i dipendenti degli uffici giudiziari possono svolgere tale attività solo mediante presenza fisica in ufficio. Quindi la normativa emergenziale ha certamente di fatto ridotto moltissimo l'attività, ma ciò è dovuto in parte anche ai limiti imposti dal sistema: che, si è visto, hanno condizionato e condizionano anche il funzionamento delle udienze telematiche, che sono state celebrate in alcuni casi, ma certo non hanno avuto una diffusione capillare.

NUNZIANTE • MAGRONE

Alert

Contenzioso - Review

La soluzione del rinvio puro e semplice delle udienze è stata una soluzione spesso usata: e qui si innesta l'atavico problema della lunghezza dei processi in Italia, specie quelli civili. È su quello che bisognerebbe, e bisognerà, intervenire.

Certo è che i differimenti delle udienze sono spesso stati disposti a molti mesi di distanza, e ormai solo le udienze di luglio potrebbero non essere ulteriormente rinviate. E anche questo non è detto.

Infatti, le udienze in presenza comportano normalmente una concentrazione di persone; vi sono poi una serie di adempimenti - banalmente, ad esempio, ottenere le copie autentiche di una sentenza per poterla mettere in esecuzione - che devono essere svolti personalmente negli uffici (fino a che, appunto, non sarà stato pensato e organizzato un sistema diverso), spesso mediante più di un accesso. È proprio l'impossibilità di fare tutto ciò che ha suscitato la protesta per il mancato funzionamento della giustizia.

Ma le norme che impongono di mantenere il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti rimangono in vigore e dunque l'attività degli uffici giudiziari non potrà riprendere interamente, almeno nei grandi uffici dove è ben noto che l'ordinaria attività viene svolta in mezzo alla calca e che l'organico è spesso sottodimensionato. Gli uffici giudiziari certamente non riprenderanno pienamente l'attività con la presenza fisica di tutto il personale contemporaneamente.

È dunque vero che il periodo emergenziale ha di fatto causato un rallentamento della giustizia, e che i relativi effetti si sentiranno a lungo. Ma non è certo decretare la fine dell'emergenza con 30 giorni di anticipo che fa la differenza: questo è solo uno specchietto per le allodole, o uno *spot* elettorale.

08.07.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner E: d.jouvenal@nmlex.it **T.:** +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio www.nunziantemagrone.it